



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 138 del 19 MAG. 2016

OGGETTO Stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di stages formativi presso questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di propri studenti, diplomati e/o laureati.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE SC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente S.C. Affari Generali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di € _____, prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni _____ al /ai conto/i economico/i n. _____ " _____ "

☐ la spesa di € _____, prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i _____ al /ai conto/i n. _____ " _____ "

☐ gli introiti di € _____, previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i _____ al /ai conto/i economico/i n. _____ " _____ "

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 138 del 19 MAG. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premesso che la normativa vigente in materia di tirocini di formazione e/o orientamento (L. 196/97 - D.M. 142/98) prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 3, comma 5, del D.M. 142/98, possono promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

vista la richiesta di convenzionamento avanzata a mezzo e-mail in data 12.01.2016 dall'Università degli Studi di Milano, con cui l'Ateneo ha chiesto la disponibilità dell'ASST ad attivare tirocini curriculari per i corsi di laurea magistrale ad esso afferenti, al fine di permettere a propri studenti, diplomati e/o laureati di completare la formazione universitaria con una esperienza significativa presso aziende del settore sanitario;

verificato che l'Università degli Studi di Milano risulta soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.M. n. 142/98, a promuovere i tirocini formativi in argomento;

visto il testo di convenzione tra le parti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta, tra l'altro:

- che l'Università provvede, con oneri a proprio carico, ad assicurare gli studenti interessati all'iniziativa per le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia di assicurazione;
- che i tirocini di formazione ed orientamento di cui trattasi non costituiscono rapporto di lavoro, né comportano alcun onere finanziario a carico dell'Azienda;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 138 del 19 MAG. 2016

considerato che tale iniziativa rappresenta una opportunità di scambio culturale tra la sfera formativa universitaria ed il mondo del lavoro per mezzo della quale l'ASST, avvalendosi dell'attività degli allievi tirocinanti, può approfondire nuove tematiche utili allo sviluppo dell'Azienda;

rilevato che l'Azienda può legittimamente ospitare gli studenti individuati dall'Università degli Studi di Milano, nel rispetto del numero limite prescritto dalla legge;

richiamata la procedura interna aziendale n. 19 avente ad oggetto "modalità e requisiti per l'inserimento di lavoratori, studenti, frequentatori volontari, borsisti, ecc.", per ogni aspetto organizzativo-gestionale connesso alla presenza degli studenti dell'Università presso l'Azienda;

atteso, pertanto, di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento presso l'ASST Gaetano Pini-CTO;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1- di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini-CTO, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2- di precisare che:

- a. la convenzione ha durata di un anno a far data dalla sottoscrizione;
- b. l'Università provvederà, con oneri a proprio carico, ad assicurare gli studenti interessati all'iniziativa per le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia di assicurazione;
- c. i tirocini di che trattasi non costituiscono rapporto di lavoro, né comportano alcun onere finanziario a carico dell'Azienda;

3- prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Azienda.

4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 188 del 19 MAG. 2016

5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirala)

S.C. AFFARI GENERALI

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.a Maria Cianchella







Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 188 del 19 MAG. 2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 MAG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianluca Vago nato a Bovisio Masciago (MI) il 25/11/1960

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO P.IVA 09320530968, con sede legale in **PIAZZA CARDINAL FERRARI 1, 20122 MILANO (MI)** nella persona del/della **DIRETTORE GENERALE FRANCESCO LAURELLI** nato/a a **MILANO (MI)** il **22/02/1966**

PREMESSO

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Condizioni Generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti (ivi compresi masterizzandi, dottorandi e specializzandi) o laureati, masterizzati e dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi dell'Università degli studi di Milano (soggetto promotore), presso ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, (soggetto ospitante).

Art. 1 bis

Il tirocinio, svolto al di fuori del territorio lombardo da soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi, sarà formalizzato, previa verifica di tutti i requisiti previsti per legge, con le specifiche ed ulteriori convenzioni e modelli di progetto formativo previsti dalle regioni e dalle province autonome di riferimento.

Art. 2 (Tirocinio)

- 1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'Università degli studi di Milano, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
- 2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
- 3 - Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.
- 4 - La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

Art. 3 (Progetto formativo individuale)

- 1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
- 2 - Nel progetto formativo vengono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni, le facilitazioni economiche previste per i tirocini extracurricolari e la formazione in materia di salute e sicurezza.
- 3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
- 4 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4 (Le funzioni di tutoraggio)

- 1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

- 2 - Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
- 3 - Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
- 4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5 (Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

- a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

Art. 6 (Soggetto Promotore)

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini extracurricolari alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

Art. 7 (Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- erogare a favore di coloro che svolgono tirocini extracurricolari una indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione per i tirocini extracurricolari, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- consegnare una copia della presente convenzione a ciascun tirocinante all'atto della sottoscrizione del progetto formativo individuale.

Art. 8 (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 10 (Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Disposizioni particolari
(Disposizioni specifiche e/o deroghe agli articoli precedenti)

La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla data di stipula e copre i soli tirocini curriculari.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 19 MAG. 2016


Università degli studi di Milano

Il Rettore
Prof. Gianluca Vago

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

DIRETTORE GENERALE
FRANCESCO LAURELLI

www.Albopretorionline.it 23105176

Nome File		Esito Verifica		Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione_ASST-Centro-Specialistico-Ortopedico-Traumatologico-Gaetano-PiniCTO.pdf/p7m		Firma CADES OK			SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	LRLFNC66B2F205Z	Non presente
(Firme totali apposte: 1)		Data di verifica: 23/05/2016 09:35:39 (UTC Time)		verifica alla data? clicca qui...				

www.AlboPretorionline.it 23/05/16